

**Allegato A**

**STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO  
"ASSOCIAZIONE VOLONTARI SAN GIOVANNI BOSCO ODV"**

**Art. 1**

**Costituzione, denominazione, sede e durata**

1. E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii., l'Organizzazione di Volontariato "Associazione Volontari San Giovanni Bosco ODV", siglabile "Volontari Don Bosco ODV".
2. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Rivoli (To). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
4. La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria e con la maggioranza prevista all'art.11.2.

**Art. 2**

**Scopi e finalità**

L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e non persegue fini di lucro.

L'Associazione è costituita da persone, che ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si prefiggono di svolgere attività sociali e sanitarie secondo lo spirito salaesiano, con particolare attenzione ai giovani, ai poveri, ai disabili ai malati ed agli anziani.

**Art. 3**

**Attività**

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
  - interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
  - prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
  - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.
2. Nello specifico, a titolo esemplificativo l'ODV intende svolgere nell'ambito sociale e nell'ambito sanitario come di seguito descritto:
  - Sociale:
    - consulenze legali e di patronato;
    - animazione periodica e continuativa verso persone anziane e disabili;
    - assistenza domiciliare e trasporto di anziani, malati e disabili;
    - promozione e sensibilizzazione della collettività verso il servizio di volontariato;
    - sostegno morale e solidarietà di amicizia e fraternità continuativa nel tempo verso persone o famiglie particolarmente provate e/o povere;
    - collaborazione con le strutture pubbliche per situazioni di disagio e povertà;
    - indicazioni di sostegno volte ai giovani nella ricerca del lavoro;

- organizzazione e promozione, diretta o in collaborazione con altre Associazioni, di corsi di preparazione al “primo soccorso” e all’assistenza a malati e disabili, finalizzati all’attività di volontariato;
  - organizzazione e promozione, diretta o in collaborazione con altre Associazioni, di conferenze e dibattiti pubblici su temi inerenti il volontariato, la tutela dei diritti dei malati e dei disabili.
- Sanitario:
- prestazioni infermieristiche generiche;
  - visite a degenti presso strutture ospedaliere o di ricovero.
3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall’Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito, prevalentemente a favore di terzi.
4. L’ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l’Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell’art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..
5. L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai volontari possono solo essere rimborsate dall’Associazione le spese vive effettivamente sostenute per le attività prestate, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall’Assemblea dei soci.
6. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell’art. 17 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.).
7. Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

8. L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..
9. L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

**Art. 4**  
**Patrimonio e risorse economiche**

1. Il patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
  - a. Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;
  - b. Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;
  - c. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
2. L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
  - a. Quote associative e contributi degli aderenti;
  - b. Contributi privati;
  - c. Contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti
  - d. Donazioni e lasciti testamentari;
  - e. Rimborsi derivanti da convenzioni;
  - f. Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.);
  - g. Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
  - h. Attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).
3. L'esercizio finanziario dell' Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii e lo sottopone per

l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il 31 marzo dell'anno successivo. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV, almeno 7 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

4. Il Consiglio Direttivo redige ogni anno il bilancio preventivo riferito all'esercizio successivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il 31 ottobre.
5. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
6. È fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **Art. 5**

##### **Soci**

1. Ai sensi dell'art.32 D.lgs 117/2017 e ss.mm., il numero degli aderenti è illimitato in numero non inferiore a sette persone fisiche. Possono far parte dell'ODV tutte le persone fisiche, o le ODV (in numero non inferiore a sette persone fisiche), che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
2. L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.
3. Diventano Soci effettivi dell'Associazione coloro che, avendone fatto domanda scritta, ed impegnandosi a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione, vengano ammessi dal Consiglio Direttivo e versino, all'atto dell'ammissione, la quota stabilita dall'Assemblea.

#### **Art. 6**

##### **Criteri di ammissione ed esclusione**

1. L'ammissione a Socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. L'ammissione viene deliberata dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, che si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi della ODV.

2. Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei Soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria. La qualità di socio è intrasmissibile.
3. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 30 giorni dalla data della delibera, è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci.
4. Il ricorso all'Assemblea dei Soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
5. Dalla qualità di Socio si decade:
  - per decesso dell'associato;
  - per recesso dell'associato, che deve essere comunicato per iscritto a mezzo di raccomandata a.r.;
  - per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione
  - per mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 30 giorni dal sollecito scritto.
6. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. Per gravi motivi l'esclusione è deliberata direttamente dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendo, se il provvedimento non scaturisce da gravi motivi, facoltà di replica.
7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.
8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ai singoli associati, questi o i loro eredi, non hanno alla restituzione delle quote associative versate né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

**Art. 7**  
**Doveri e diritti degli associati**

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività. In modo particolare:

- I soci sono obbligati:
  - ✓ ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
  - ✓ a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
  - ✓ a versare la quota associativa, annualmente stabilita dall'Assemblea dei Soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.
- I soci hanno diritto:
  - ✓ a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
  - ✓ di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo Statuto
  - ✓ di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, accedendo alle cariche associative;
  - ✓ di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo.

#### **Art. 8** **Organi dell' Associazione**

1. Sono organi dell'Associazione:
  - l'Assemblea dei soci,
  - il Consiglio Direttivo;
  - il Presidente.

#### **Art. 9** **L'Assemblea**

1. L'Assemblea dei soci è organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa, è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'ODV e la devoluzione del patrimonio. È ordinaria in tutti gli altri casi.
2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea, esercitando il diritto di voto, tutti gli associati iscritti nel libro dei soci.

3. Ciascun associato dispone del voto singolo. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.
4. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
6. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando almeno due membri del Consiglio Direttivo od un decimo degli associati aventi diritto al voto gliene facciano esplicita richiesta in forma scritta.
7. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 10 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
9. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

#### **Art. 10** **L'Assemblea ordinaria**

1. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo entro il 31 marzo di ogni anno per l'approvazione del bilancio consuntivo riferito all'esercizio precedente ed entro il 31 ottobre, sempre di ogni anno, per l'approvazione del bilancio preventivo riferito all'esercizio successivo.

2. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci, in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.
4. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:
  - elegge tra i soci il Presidente, il Consiglio Direttivo determinando preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo
  - approva il bilancio preventivo e consuntivo relativamente ad ogni esercizio e la relazione di attività ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017;
  - discute ed approva i programmi dell'attività;
  - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  - approva l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
  - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  - ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
  - delibera l'entità della quota associativa annuale;
  - delibera l'esclusione degli associati;
  - delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza
  - delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
  - delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stesso;
  - determina i limiti di spesa ed i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 6 dello Statuto;
  - delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto.

5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

#### **Art.11**

##### **Assemblea straordinaria**

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art.9.
2. L'Assemblea straordinaria delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.
3. Per deliberare la modifica all'Atto Costitutivo e dello Statuto, la fusione, la scissione e la trasformazione dell'OVD l'Assemblea straordinaria è validamente costituita in quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci, sia in prima che in seconda convocazione. La seconda convocazione deve avvenire a distanza di almeno cinque giorni dalla prima convocazione.

#### **Art. 12**

##### **Il Consiglio Direttivo.**

1. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli Associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
2. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio decada dall'incarico il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
3. Al Consiglio Direttivo spetta di:
  - curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
  - predisporre il bilancio preventivo e consuntivo relativamente a ogni esercizio e la relazione delle attività ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017 ;
  - nominare, il Vice-Presidente, ed eventualmente un Segretario-cassiere;

- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
  - sottoporre all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci
  - propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto;
  - approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV;
  - approva i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 6 dello Statuto;
  - provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei Soci.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano.
6. Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni mese; è altresì convocato ogni qualvolta il Presidente, od in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando la maggioranza dei componenti ne faccia esplicita richiesta allo stesso Presidente. Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
7. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 10 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
8. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.
9. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
10. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

**Art. 13**  
**Il Presidente**

1. Il Presidente, eletto dall'Assemblea, ha il compito di presiedere la stessa nonché il Consiglio Direttivo e di dare attuazione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.
2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
3. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo.

**Art. 14**  
**Comitati Tecnici**

Nell'ambito delle attività approvate dell'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'ODV intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

**Art. 15**  
**I Libri sociali**

1. E' obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:
  - il libro dei soci;
  - il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
  - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.
2. E' altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari

**Art. 16**  
**Gratuità delle cariche associative.**

1. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

**Art.17**  
**Scioglimento**

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

**Art.18**  
**Norma finale.**

1. Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile, del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi e ad altre norme di legge, nazionali e regionali, vigenti in materia.

*Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82D.lgs 117/2017 ed art. 26 D.lgs 105/2018.*